

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Il cliente afferma che, in data 23.01.2025, in qualità di erede del *de cuius*, chiedeva all'intermediario la dichiarazione di sussistenza; l'intermediario consegnava tale dichiarazione omettendo la presenza di una cassetta di sicurezza; in data 08.05.2025 presentava una nuova richiesta di documentazione, allegando prova dell'esistenza della cassetta di sicurezza. Con la medesima comunicazione veniva segnalata la presenza di un soggetto non erede avente ancora la possibilità di visualizzare tramite servizio Home Banking i rapporti bancari della defunta; sollecitava in più occasioni, sia telefonicamente sia a mezzo pec/peo, il riscontro dell'intermediario; in data 04.09.2025 inviava reclamo; in data 09.10.2025 l'intermediario comunicava la mancanza di documentazione - atto notorio e denuncia di successione - per poter evadere la richiesta; riscontrava la comunicazione dell'intermediario affermando che la dichiarazione mancante era già stata inviata e che l'art. 119 TUB non subordina il rilascio della documentazione al preventivo inoltro della denuncia di successione; reiterava, quindi, la richiesta di documentazione.

Chiede la consegna di una serie di documenti, il blocco dell'accesso e visualizzazione dei rapporti intestati alla *de cuius* da parte di un soggetto non erede, di fornire indicazione della presenza di rapporti bancari cointestati della *de cuius*

L'intermediario controdeduce di aver già provveduto alla consegna integrale della documentazione; che tale circostanza è confermata anche dal riscontro all'esposto presentato dalla cliente alla Banca

d'Italia; che tutte le deleghe sui rapporti di conto corrente cessano automaticamente nel momento in cui la banca acquisisce la notizia del decesso dell'intestatario; che provvederà a risarcire le spese di presentazione del ricorso.

Chiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Il cliente formula una richiesta di documentazione ex art. 119 TUB e di informazioni relativamente ai rapporti facenti capo alla *de cuius* di cui è erede.

Chiede, in particolare, che l'intermediario consegni: copia del contratto di utilizzo della cassetta di sicurezza rapporto n.***253, completo delle parti indicanti eventuali delegati; elenco accessi alla cassetta di sicurezza; estratti conto corrente n.14134 dal 01.01.2019; estratti conto corrente n.16657 dal 01.01.2019; estratti conto deposito titoli n.5023 dal 01.01.2019; estratti conto deposito titoli n.13437 dal 01.01.2019; copia contratto integrale polizze denominazione "B* S*", controvalore € 22.794,44; copia contratto integrale polizze denominazione "I* P* O*80", controvalore € 115.769,47; copia contratto integrale polizze denominazione "P* S*", controvalore € 74.950,85; copia contratto integrale polizze denominazione "P*. P* N* V* G*", controvalore € 42.572,54.

L'intermediario fornisce evidenze di invio di una pec, in data 03/07/2025, con la quale venivano trasmessi al cliente copia degli estratti dei rapporti di conto corrente e deposito titoli richiesti, dando altresì atto che la documentazione mancante era in fase di reperimento. Precisava in quella sede che la documentazione relativa alle polizze poteva essere richiesta dai beneficiari direttamente alle rispettive compagnie assicurative. Nelle more del procedimento – e per la precisione in data 30/10/2025 – trasmetteva anche copia del contratto della cassetta di sicurezza e successivamente, in data 07/11/2025, consegnava copia dell'elenco degli accessi alla cassetta di sicurezza e copia delle deleghe.

Essendo stata consegnata la documentazione richiesta in più tranches, antecedenti e successive al ricorso, ed essendosi l'intermediario impegnato a corrispondere le spese di procedura, il Collegio dichiara sul punto la cessazione della materia del contendere.

Con riferimento al blocco dell'accesso e visualizzazione dei rapporti intestati alla *de cuius* da parte di un soggetto non erede, l'intermediario afferma che sui rapporti della defunta esistevano due deleghe regolarmente conferite, valide fino alla comunicazione di decesso del 16/07/2024, data in cui la banca ha immediatamente bloccato ogni operatività; ha precisato inoltre che non risultano accessi successivi al blocco. La domanda, dunque, non può trovare accoglimento. Quanto alla richiesta di indicazione della presenza di rapporti bancari cointestati della *de cuius*, se è vero che l'intermediario non ha preso posizione al riguardo in sede di controdeduzioni, è vero altresì che la cliente non ha presentato repliche, mostrandosi evidentemente soddisfatta dalle informazioni già ricevute.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto.

IL PRESIDENTE